



INTERVENTO DELL'AVV. ERNESTO D'ANDREA

IL PROCESSO PER LA “LA STRAGE D'AMINATO”

PROFILO BIOGRAFICO



Ernesto D'Andrea esercita la professione di avvocato, ha 42 anni è coniugato e padre di una bambina di 5 anni; si è laureato presso la Facoltà di Giurisprudenza di Modena. Ha seguito il Corso specialistico di Criminologia Clinica, indirizzo Socio Psicologico, presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Genova. Nell'età infantile, ha frequentato l'asilo Pietro Manodori, ubicato in Via Mari a Reggio Emilia. E' appassionato di sport e lettura: in particolare, per come analizzano la società, ama le opere di Victor Hugo, Pirandello e dei Poeti Maledetti, tra cui Arthur Rimbaud,

Charles Baudelair e Stephane Mallarmè. Dai 14 ai 16 anni, ha giocato a calcio nella della Reggiana, categoria Beretti e Allievi Regionali.

INTERVENTO DELL'AVV. ERNESTO D'ANDREA

IL PROCESSO PER LA “LA STRAGE D'AMINATO”

Il processo penale che si sta svolgendo a Torino, presso il Tribunale Collegiale Penale, presieduto dal dr. Giuseppe Casalbore, magistrato di punta durante gli anni delle Brigate Rosse, giudici a latere la dr.ssa Fabrizia Pironti ed il dr. Alessandro Santangelo, è, per le parti che coinvolge, il più imponente che sia stato celebrato nella storia processuale, in ambito mondiale. È stato definito il processo per la “strage d'amianto”; esso, difatti,

riguarda il decesso per inalazione di particelle d'amianto di circa 3000 persone tra cui non solo operai, ma anche molti soggetti che risiedevano nelle aree urbane in cui erano presenti i siti produttivi della multinazionale ETERNIT: Casale Monferrato (AL), Cavagnolo (TO), Rubiera (RE) e Bagnoli (NA).

Gli odierni imputati, l'industriale svizzero Schmidheiny Stephan Ernest e il barone belga De Cartier De Marchienne Luois sono stati rinviati a giudizio con l'accusa di avere omesso di collocare, negli ambienti di lavoro, "impianti, apparecchi e segnali destinati a prevenire le malattie e gli infortuni, in particolare patologie da amianto; di conseguenza, essi sono accusati di avere cagionato "un disastro dal quale è derivato un pericolo per la pubblica incolumità".

La Pubblica Accusa, rappresentata direttamente dal Procuratore della Repubblica Aggiunto di Torino, dr. Raffaele Gauriniello, coadiuvato dai Sostituti Procuratori dr.ssa Sara Panelli e dr. Giuseppe Colace, per giungere al processo a carico degli imputati, ha svolto indagini per diversi anni, avvalendosi d'illustri consulenti tecnici al fine di individuare il "materiale probatorio" da cui dovrebbe conseguire la condanna di Schmidheiny S. Ernest e del barone De Cartier.

Le udienze celebrate sino ad oggi, hanno provato la piena responsabilità penale degli imputati. Molti testimoni hanno confermato quanto asserito dalla Pubblica Accusa e dalle Parti Civili ammesse nel processo: in particolare, gli operai erano sprovvisti di qualsiasi indumento e strumento (mascherine, ecc.) idonei a proteggere la salute degli stessi, che quotidianamente "tagliavano lastre d'amianto" all'interno dell'Industria Eternit. Gli stabilimenti Eternit, compreso quello di Rubiera, in provincia di Reggio Emilia, erano sprovvisti d'impianti d'aerazione; è stato confermato, da diversi testimoni, che negli ambienti di lavoro vi era una massa enorme di polveri d'amianto "sospese nell'aria"; talvolta gli spazi in cui si lavorava divenivano "nebbiosi", a causa del proliferare di particelle d'amianto.

Il fatto gravissimo che è emerso sino ad oggi, pienamente provato, è che gli odierni imputati pur conoscendo gli effetti dannosi per la salute delle polveri d'amianto, hanno sempre sottaciuto agli operai, e al personale tecnico dell'azienda, la pericolosità dell'amianto; anzi, creavano le "circostanze" per rendere tutto normale: ad esempio, si organizzavano convegni, di valenza internazionale, in cui si sosteneva la non pericolosità dell'amianto.

Il Consulente Tecnico della Procura della Repubblica, una dottoressa del CNR, laureata in Geologia, ha confermato, dopo un accurato accertamento, che lo stabilimento di Casale Monferrato, a causa della mancanza di adeguati impianti tecnologici di espulsione dei detriti d'amianto, scaricava gli stessi detriti di amianto direttamente nelle acque del fiume Po. Ciò, come è ovvio, ha determinato la pericolosità delle acque: invero, i detriti di amianto, oltre a presenziare all'interno delle acque, si depositavano anche sulle rive del Po utilizzate, durante la stagione estiva, da molti bagnanti; inoltre, lo scarico dei detriti di amianto ha modificato il "letto" del fiume, innalzando addirittura il livello delle acque; tale fenomeno, assume aspetti pericolosissimi durante la stagione delle piogge, che, già di per se, determinano un aumento delle acque del fiume. Sino ad oggi, ergo, i fatti processuali sono questi.

C'è da chiedersi, come sia potuto accadere tutto ciò. La mia opinione si fonda su due cause: la prima è di ordine economico, mentre la seconda è istituzionale.

Non vi è dubbio, che alla base di tutto vi siano stati ingenti interessi economici sorretti, abilmente, da potenti lobby economiche-industriali, che avevano necessità di continuare a produrre l'amianto per incrementare gli utili delle proprie imprese.

Ma come ho già cercato di anticipare, la principale causa che ha generato questa "tragedia umana" – e si badi, non ancora terminata !!- è stata indubbiamente l'assenza delle istituzioni pubbliche. Per comprendere le motivazioni poste alla base delle mie convinzioni, che ho espresso in una pubblica udienza –sia con i magistrati, sia con gli avvocati difensori- nel corso del dibattimento processuale pendente davanti al Tribunale di Torino, poniamoci alcune domande.

Le domande sono le seguenti: perché i singoli Stati e la stessa Unione Europea (già Comunità Europea) non hanno vietato l'uso dell'amianto?

Forse perché "pressati" da interessi commerciali ed industriali rappresentati da potenti lobby?

A mio giudizio, come ho spiegato ai magistrati torinesi, **ci sono Istituzioni Pubbliche che non hanno svolto correttamente la funzione che ad essi viene attribuita dalla legge:** tra questi compiti, vi è quello di garantire la tutela della vita degli esseri umani. Ricordiamolo ancora una volta: questa vicenda processuale riguarda la morte di migliaia di persone, non solo lavoratori, ma anche gente che viveva negli spazi urbani in cui erano presenti le "aziende della morte".

CRITICA GIURIDICA ESPOSTA NEL CORSO DEL PROCESSO ETERNIT

Udienza del 25 gennaio 2010 - Tribunale Penale di Torino

Le direttive dell'Unione Europea, ad esempio, sotto l'aspetto giuridico, non sono state chiare ed esplicite nell'imporre agli Stati membri il divieto di utilizzare l'amianto; l'Unione Europea, a parere di chi scrive, non ha ottemperato adeguatamente alle norme del Trattato Istitutivo della stessa Comunità Europea.

Le norme del Trattato Istitutivo della Comunità Europea, che ritengo siano state violate e che meritano di essere articolatamente richiamate se si vogliono comprendere le ragioni del mio discorso, sono contenute negli artt. 2-3-136-137-152 e 174.

Procediamo con ordine.

L'art. 2, del Trattato, stabilisce che la Comunità Europea, oggi Unione Europea, ha il compito "*di dare attuazione...ad un elevato livello di protezione dell'ambiente e ad un elevato livello di protezione sociale e al miglioramento del tenore e della qualità della vita"; il successivo **art. 3, com. 1, lett. L) e P)** stabilisce, che "ai fini enunciati dal precedente art. 2, l'azione della Comunità Europea comporta...una politica nel settore dell'ambiente (lett. L) e un contributo al conseguimento di un elevato livello di **protezione della salute** (lett. P)"; quest'ultimo (*tutela della salute*), è un principio che sovente viene enunciato nel predetto Trattato.*

Altre disposizioni di riferimento e d'indubbia importanza, rispetto al caso in esame, sono gli **artt. 136 e 137** del Trattato.

L'art. 136, del Trattato, in particolare, ci ricorda che la Comunità Europea ha come obiettivo il "**miglioramento delle condizioni di vita e di lavoro...**";

ancor più rilevante è **l'art. 137, com. 1**, da cui si evince che "la Comunità Europea per conseguire gli obiettivi previsti dall'art. 136, sostiene e completa l'azione degli stati membri nei seguenti settori:

miglioramento dell'ambiente di lavoro per proteggere la sicurezza e la salute dei lavoratori;

condizioni di lavoro.

Una disposizione particolarmente indicativa, è contenuta **nell'art. 152, com. 1 e 2** del Trattato, in cui si afferma che “ *nella definizione e nell'attuazione di tutte le politiche ed attività della Comunità è garantito un livello elevato di protezione della salute umana*; **il 2° comma**, aggiunge, inoltre, che “l'azione della Comunità Europea, s'indirizza...alla prevenzione delle malattie e affezioni e **all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana**” (art. 152, com. 2).

Da ultimo, ma non meno importante, il precetto richiamato **nell'art. 174, com. 1** del Trattato da cui si evince, che la politica ambientale della Comunità Europea, è finalizzata a “salvaguardare, tutelare e migliorare la qualità dell'ambiente e a **proteggere la salute umana**”.

Questo, dunque, è il “nucleo” normativo di riferimento, che si ritiene di particolare valenza da cui far discendere almeno una **responsabilità “politica” dell'Unione Europea**, per i fatti sottoposti al giudizio del Tribunale di Torino.

Le norme appena elencate, ci offrono uno spunto di riflessione in ordine ai compiti istituzionali, che l'Unione Europea è chiamata ad assolvere nei confronti degli Stati membri.

Dalla lettura delle succitate disposizioni si deve concludere che il Trattato, tra le diverse funzioni elencate, obbliga l'Unione Europea ad attivarsi nei confronti degli Stati membri affinché questi **tutelino la salute dei lavoratori**, *proteggano l'ambiente e le condizioni di lavoro*, garantiscano la **qualità della vita** e, addirittura, **eliminino ogni fonte di pericolo** per la salute umana.

Quanto esposto consente di affermare, alla luce degli eventi drammatici che si sono verificati, che l'Unione Europea non ha svolto correttamente il suo compito: in particolare, non si è adeguatamente attivata nei confronti degli Stati membri, affinché questi giungessero a **vietare, in senso assoluto, l'uso dell'amianto** sia nei luoghi di lavoro, sia in ogni altro ambito della vita comune.

Rispetto all'utilizzo dell'amianto occorre osservare, che la nocività per la salute umana e i suoi effetti cancerogeni erano già conosciuti dai **primi anni del 900**; nessun mistero o dubbio, pertanto, avrebbe potuto oscurare gli effetti mortali e dannosi dell'amianto, per l'uomo e l'ambiente.

Nonostante tutto, **l'Unione Europea** interveniva (successivamente alla direttiva n° 76 / 769 / CEE, che in pratica non prevedeva alcun serio divieto) timidamente ed

inefficacemente, il 19 settembre del 1983 con un'altra **direttiva**, la n° 83 / 477 / CEE, che, con poca incisività, si preoccupava di evidenziare, ma solo in forma teorica e contraddittoria, il tema della protezione dei lavoratori contro i rischi connessi all'esposizione dell'amianto.

A questo punto occorre porsi una domanda: perché tale direttiva è debole, contraddittoria ed inefficace ?

Innanzitutto perché **l'art. 1** di tale atto, non afferma, in modo perentorio, la nocività dell'amianto; ma, diversamente, in merito a ciò esprime un dubbio laddove afferma "la protezione dei lavoratori contro i rischi che derivano o **possono derivare alla loro salute**". Questa formula dubitativa, "possono derivare", denota che l'Unione Europea ipotizza che dalla lavorazione dell'amianto non ne deriva, con certezza, un danno alla salute: detto diversamente, l'Unione Europea in tale atto ha ritenuto che possano derivare dei rischi alla salute, ma non con una certezza assoluta; **il dubbio** viene ribadito anche nell'allegato II) della direttiva, in cui si scrive...."*che l'esposizione alle fibre di amianto può provocare le seguenti affezioni: asbestosi...ecc.*"

La debolezza della direttiva, dunque, ma anche delle successive direttive (a titolo di esempio si allegano, la n° 1999/ 77 /CE, del 26.7.1999; la n° 91 /382 /CEE, del 25.6.1991; la n° 83 /478 /CEE, del 19.9.1983, ecc.), si estrinseca proprio in questo **ragionamento dubitativo** e nello stesso tempo **contraddittorio** in quanto, già dai primi anni del 900, si conoscevano gli effetti letali delle fibre di amianto anche se venivano sottaciuti per tutelare non la salute dei lavoratori, ma le potenti lobby economiche, che con la lavorazione dell'amianto producevano, da un lato una smisurata ricchezza personale e dall'altro la morte di migliaia di persone che entravano in contatto con le fibre di amianto.

È chiaro, pertanto, che l'intervento del legislatore comunitario per non essere considerato debole ed inefficace, avrebbe dovuto essere finalizzato solo ad un perentorio ed esclusivo precetto: ossia, prevedere **il divieto assoluto dell'uso dell'amianto**.

Ciò che si contesta al legislatore comunitario, è il non avere dato delle indicazioni agli Stati membri con cui si vietasse l'utilizzo dell'amianto in ogni sua forma; anzi, vi è da dire che la direttiva n° 1999 / 77 /CE giunge a ritenere, addirittura, che "*fosse necessario un periodo di **adattamento** per sopprimere progressivamente la commercializzazione e l'uso dell'amianto*": questo gravissimo concetto, veniva formulato nel luglio del 1999.

Si potrebbe concludere, quindi, che la Comunità Europea ha commesso lo stesso errore dello **Stato Italiano** il quale, nonostante l'**art. 32 della Costituzione Italiana** preveda che *la Repubblica si attivi a tutelare la salute come fondamentale diritto dell'individuo*, si è limitato ad emettere dei precetti finalizzati ad una protezione "teorica" del lavoratore, ma non a vietare l'utilizzo dell'amianto.

È evidente, quindi, che la **responsabilità "politica" della Comunità Europea, se non superiore, è pari a quella dello Stato Italiano**, nel non avere mai previsto la messa al bando dell'amianto.

La direttiva emanata, pertanto, è sicuramente non adeguata al raggiungimento di quelle finalità richiamate negli artt. 2-3-136-137-152 e 174 del Trattato.

La direttiva 83 / 477/CEE, inoltre, è gravata da un errore di fondo. Si osserva, difatti, che rispetto alle oltre 420 forme di silicati fibrosi presenti in natura, che sono connotati da una forma micro-cristallina che si può scientificamente definire **amianto o asbesto**, l'art. 2 di detta direttiva ne ha individuati solo 6: l'actinolite, grunerite di amianto, antofillite. Crisotile, crocidolite e il tremolite. Ciò significa che la Comunità Europea ha implicitamente ritenuto, commettendo un clamoroso errore, che le altre 414 varietà di silicati fibrosi si potevano utilizzare senza prevedere nessuna forma di protezione per i lavoratori: evidentemente per la Comunità Europea gli altri 414 silicati fibrosi non erano dannosi per la salute umana.

Il limite strutturale, diversamente, che caratterizza la direttiva comunitaria, n° 83 / 477 / CEE, origina dal suo **contenuto**.

Il limite strutturale della direttiva, n° 83 / 477 / CEE, è intrinseco ad essa: con ciò s'intende affermare che è errato il risultato che la direttiva si poneva: tant'è che sono morti migliaia di lavoratori.

La finalità che la direttiva doveva porsi, ergo, **non doveva essere quella di consentire l'utilizzo dell'amianto** o di alcune sue forme, pur prescrivendo delle misure di protezione contro i rischi da esposizione da amianto; bensì doveva ordinare il **divieto assoluto di utilizzare l'amianto**. Solo in questo modo si proteggeva la salute dei lavoratori. Se avesse agito in tal senso, la Comunità Europea poteva dirsi immune da una qualsiasi responsabilità politico-istituzionale per i fatti che riguardano il processo Eternit. In questo modo, inoltre, avrebbe osservato l'assunto indicato **nell'art. 152, com. 2** del Trattato che istituisce la Comunità Europea, in cui è scritto che *"l'azione della comunità s'indirizza all'eliminazione delle fonti di pericolo per la salute umana"*.

In ogni caso, le critiche che in questa sede si rivolgono alla direttiva 83 / 477 / CEE, **valgono per tutte le direttive** che si sono succedute almeno sino alla fine degli anni 90. L'evidente contraddizione contenuta in quasi tutte le direttive comunitarie, almeno quelle che si estendono **dagli anni 70 sino alla fine degli anni 90**, consiste da un lato nel riconoscere gli effetti cancerogeni delle fibre di amianto, ma dall'altro lato consentire, ugualmente, l'uso e la commercializzazione dello stesso materiale.

Paradossalmente, si arriva a riconoscere, già a partire dalle direttive degli anni 80 sino alla fine degli anni 90 (a titolo di esempio, si veda la n° 83 / 477 /CEE e la n° 1999 / 77 /CE) **“che non è stato individuato un limite massimo al di sotto del quale l'esposizione all'amianto non abbia effetto cancerogeno”**: ciò, quindi, equivale a dire che ogni esposizione all'amianto (come solo oggi si ammette) poteva fare sorgere il cancro.

Si arrivano ad esprimere i seguenti concetti, che prima affermano un principio e, subito dopo, lo contraddicono:

in particolare, dopo avere considerato che l'uso del **crocidolite** (cosiddetto, amianto blu) è da vietare, stante la sua elevata pericolosità, si afferma **“che ciascun Stato membro può tuttavia consentire che i prodotti contenenti questa fibra (cioè il crocidolite) *siano ancora immessi sul mercato sino al 30 giugno 1988; o ancora...che ciascuno Stato membro può escludere dal divieto i prodotti che contengono la crocidolite a condizione che essi siano già stati fabbricati...anteriormente al gennaio 1986*”**. (si veda, l'art. 2 della direttiva 83 /478/CEE).

Tutto questo, a parere di chi scrive, è semplicemente sconvolgente !!

Siamo di fronte ad una **“catastrofe umana”** provocata dalle micro-fibre di amianto, che hanno determinato il decesso di migliaia di persone e chissà quante ancora ne moriranno. La **catastrofe umana** non è ancora giunta al termine.

Alcune **Istituzioni pubbliche** sono politicamente responsabili per non essere intervenute con efficacia normativa e con provvedimenti atti a tutelare in forma inequivocabile la salute dei lavoratori e dei cittadini; *“l'organismo comunitario”* non ha svolto il suo compito di indirizzo nei confronti degli Stati membri: esso non è intervenuto con chiarezza e determinazione, ha assunto un ruolo contraddittorio, lasciando che l'amianto potesse essere utilizzato.

L'Unione Europea non è intervenuta per salvaguardare adeguatamente i principi in materia di tutela della vita e del diritto alla salute, considerati **diritti fondamentali**

dell'essere umano, enucleati in Convenzioni Internazionali (ad esempio, quelli richiamati dalla Convenzione Europea per la salvaguardia dei diritti dell'Uomo e delle libertà fondamentali, sottoscritta a Roma il 4.11.1950; o ancora nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, deliberata dall'ONU il 10.12.1948).

Il processo che si sta celebrando a Torino, è un **processo storico** per i danni verificatisi, per la sua unicità, per le proporzioni che assume e i numeri delle persone coinvolte, per le gravissime responsabilità e inadempienze di Istituzioni importanti, rimaste assenti nonostante ciò che accadeva e si sapeva dal punto di vista scientifico. Anche per questo occorrono segnali ben precisi, affinché tragedie umane di questa portata non abbiano più a ripetersi e non lascino nell'indifferenza Istituzioni Pubbliche, nazionali e sovranazionali, deputate a tutelare un diritto fondamentale, quale è il diritto alla salute.